

La verità relativa nella critica politica

Trib. Milano, Sez. V, G.U. Cannavale, sent. 18.11.2015 (dep. 26.11.2015)

Ai fini del riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica, il concetto di verità deve essere valutato in modo meno stringente se espressa da un comune cittadino e non da un giornalista vincolato ad un rigido codice deontologico. È irrilevante, dunque, il fatto che non vi sia una sentenza che accerti la responsabilità penale del destinatario delle affermazioni lesive della sua reputazione, essendo sufficiente che vi fosse una *vox populi* accreditata, in quanto poi supportata da un'indagine penale e che la stessa fosse nota all'imputato.

(Nel caso di specie l'imputato è stato assolto dall'accusa di diffamazione (art. 595 c.p.) consistente nell'aver accostato il nome del destinatario ad affermazioni contenenti un giudizio di disvalore della persona offesa e del suo operato politico, tali da nuocere alla sua reputazione, quali, in particolare: *"l'attuale vicesindaco che abusa della sua posizione per ottenere favori personali"*). (1)

(1) In proposito Cass. Pen., sez. V, sent. n. 49570 del 23.9.2014.